

Deliberazione di Giunta regionale n.435 del 13 maggio 2016

Criteria per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere approntate sui terreni coltivati e/o a pascolo. (l.r. 29/94)

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*), che all'articolo 26, comma 1, stabilisce, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare quella protetta, e dall'attività venatoria, di costituire a cura di ogni Regione, un Fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi derivanti dalle tasse di concessione regionale;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che all'articolo 26 comma 2, stabilisce che le Regioni provvedano, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del Fondo, prevedendo per la relativa gestione un Comitato in cui siano presenti i rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative;

VISTA la l. r. 1 luglio 1994, n. 29 (*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*), che all'articolo 43, comma 1, stabilisce che la Regione, provveda alla costituzione di un Fondo per la prevenzione e il risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole, zootecniche e alle altre opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e nell'esercizio dell'attività venatoria e cinofila;

CONSIDERATO che la l.r. 1 luglio 1994, n. 29 all'art. 43, comma 2, dispone che la Regione, provveda a disciplinare con proprio *Regolamento* il funzionamento del Fondo alla cui gestione è preposto un apposito Comitato;

CONSIDERATO che la l. r. 1 luglio 1994, n. 29 che all'articolo 42, comma 3, dispone che la Regione, destini una quota non inferiore al 25 per cento della somma assegnata ai sensi del comma 1, lettera c) del medesimo articolo -corrispondente all'80 per cento dei proventi disponibili delle tasse di concessione regionale, di cui all'art.41 commi 1 e 2, della legge medesima - alla prevenzione ed al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;

VISTA la l.r. 10 aprile 2015, n. 15, (*Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni)*);

CONSIDERATO che le funzioni relative alla gestione della fauna selvatica, precedentemente in capo alle Province, sono state assunte alla Regione Liguria, ai sensi dell'articolo 8 della legge citata, dal 1° luglio 2015;

CONSIDERATO che a seguito dell'applicazione della l.r. 10 aprile 2015, n. 15, si è reso necessario provvedere all'adozione su scala regionale di un unico *Regolamento* per la gestione del fondo che consenta di operare in maniera omogenea sull'intero territorio regionale;

CONSIDERATO che il Regolamento regionale n. 2 del 4/4/2016 ad oggetto "*Regolamento per il funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna*

selvatica di attuazione articolo 43 legge regionale 1 luglio 1004, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma per il prelievo venatorio) comprende tra l'altro, le modalità di costituzione del Fondo e la relativa gestione attraverso l'operato del Comitato sulla base di Criteri specifici approvati dalla Giunta che prevedono in particolare l'individuazione delle colture e delle opere ammissibili al risarcimento e le tabelle di produttività delle colture;

CONSIDERATO che tale impostazione deriva dall'esperienza acquisita negli anni dalle diverse realtà territoriali che ha consentito l'affinamento delle procedure e una efficace operatività nel campo della prevenzione e del risarcimento;

RITENUTO, inoltre, che l'attività di prevenzione e risarcimento rappresenti uno strumento importante per la salvaguardia delle produzioni agricole e zootecniche e per la valorizzazione dell'intero territorio regionale;

VALUTATO che per le attività delle verifiche di accertamento dei danni ci si potrà avvalere della collaborazione del Settore Ispettorato Agrario regionale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14 comma 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 gli Ambiti Territoriali di Caccia e i Comprensori alpini potranno concorrere alla salvaguardia delle produzioni agricole operando attività di prevenzione, finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione del *Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati* (articolo 1, comma 2 lettera f) ed art. 2 comma 2 lettera f);

CONSIDERATO che i *Criteri* stabiliscono di risarcire sia gli imprenditori agricoli, sia gli altri soggetti che hanno subito danni alle produzioni agricole e zootecniche, sulla base delle risorse disponibili del Bilancio regionale;

CONSIDERATO che per i risarcimenti destinati agli imprenditori agricoli, occorre richiamare il comma 2 dell'articolo 3 del Reg. CE N. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del *Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, che regola gli aiuti *de minimis* nel settore agricolo stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non deve superare i € 15.000 nell'arco di tre esercizi fiscali;

DATO ATTO che i suddetti *Criteri* sono stati valutati nell'ambito di un gruppo di lavoro istituito su mandato della Commissione faunistico - venatoria regionale, di cui fanno parte, oltre agli Uffici regionali, anche rappresentanti delle Associazioni venatorie, Agricole, di Protezione ambientale e l'Università degli Studi di Genova;

DATO ATTO che il suddetto *Regolamento* regionale è entrato in vigore in data 28 aprile 2016;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'articolo 170 comma 4 della l.r. n.15/2015, le domande pervenute a questa Amministrazione entro il 27 aprile 2016, verranno istruite e valutate secondo i *Criteri* e i *Regolamenti* utilizzati dalle diverse Province e dalla Città Metropolitana di Genova;

ATTESO che la modulistica di riferimento per le richieste di prevenzione e risarcimento verrà approvata con successivo atto del dirigente;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo Entroterra, Escursionismo, e Tempo Libero

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato:

- 1) Di approvare i “*Criteri per la corresponsione di contributi per la messa in opera di strutture atte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole*” e i “*Criteri generali per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche, e alle opere approntate sui terreni coltivati e/o a pascolo*” allegati al presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che, per gli imprenditori agricoli, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del Reg. CE N. 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del *Trattato CE agli aiuti de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, l’importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non deve superare la somma di €15.000 nell’arco di tre esercizi fiscali;
- 3) Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 170 comma 4 della l.r. n.15/2015, le domande pervenute a questa Amministrazione entro il 27 aprile 2016, verranno istruite e valutate secondo i *Criteri* e i *Regolamenti* utilizzati dalle diverse Province e dalla Città Metropolitana di Genova;
- 4) Di incaricare il Dirigente del Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, di adottare con proprio provvedimento la modulistica riferita alla richiesta di contributi e di risarcimento di cui al precedente punto 1);

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione del presente atto.

Allegato 1

CRITERI GENERALI PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE, ZOOTECNICHE, E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI E/O A PASCOLO

Articolo 1 (Oggetto del risarcimento)

Costituiscono oggetto del risarcimento, secondo le disposizioni del *Regolamento regionale per il funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica*, i danni non altrimenti risarcibili:

1. alle produzioni agricole;
2. alle produzioni zootecniche;
3. alle opere approntate ed alle attrezzature aziendali presenti sui terreni coltivati o utilizzati a pascolo, purché pertinenti al fondo e necessarie per lo sfruttamento dello stesso.

Articolo 2 (Soggetti beneficiari)

Possono inoltrare istanza di risarcimento gli imprenditori agricoli singoli od associati, i conduttori di fondi ed i proprietari e i titolari di allevamenti zootecnici, che abbiano subito danni arrecati dalla fauna selvatica o causati dall'esercizio dell'attività venatoria e cinofila, come specificati all'art.1, e che autocertifichino di non aver ottenuto altre forme di risarcimento per il medesimo danno.

Articolo 3 (Modulistica)

1. L'istanza di risarcimento del danno deve essere presentata su apposito modulo, secondo il fac-simile predisposto e disponibile sul sito www.regione.liguria.it (www.agriligurianet.it)
2. L'istanza di risarcimento, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, deve essere recapitata alla Regione, anche tramite le Associazioni di categoria agricole e/o i Comuni, o attraverso altri soggetti eventualmente delegati a svolgere le attività di cui all'articolo 22 della L.R. 29/94 comma 1 lettera e);

Articolo 4 (Tempistica presentazione istanza)

1. L'istanza deve essere presentata entro cinque giorni dalla data dell'evento, pena il non accoglimento della stessa.
2. Nel caso di predazione di capi di bestiame, per i quali è necessario l'accertamento tempestivo dell'evento, gli interessati, fermo restando il successivo invio della richiesta formale di risarcimento, devono dare immediata comunicazione telefonica (entro 24 ore) dell'avvenuta predazione all'A.S.L. - Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per il territorio, o al personale di vigilanza preposto, che certifichi la riconducibilità del danno all'azione del lupo o di altro predatore selvatico. L'accertatore comunicherà all'amministrazione regionale e all'interessato l'esito del sopralluogo.

I danni causati al patrimonio zootecnico da animali appartenenti a razze domestiche del genere *Canis*, che conducano vita randagia o inselvaticata e di cui non sia possibile rinvenire il proprietario potranno essere risarciti con le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 22 marzo 2000 n. 23 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" e della DGR n.1511 del 28/12/2000.

Articolo 5
(Modalità di compilazione)

1. Il modulo per la denuncia dei danni deve essere debitamente compilato in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in modo leggibile, in ogni sua parte, pena la sua irricevibilità.
2. Le istanze dovranno pervenire, entro il termine di cui all'art. 4, comma 1, corredate da fotocopia di un documento d'identità del denunciante in corso di validità.

Articolo 6
(Accertamenti tecnici)

1. L'importo del risarcimento relativo alle produzioni e/o opere indicate nell'istanza, viene determinato sulla base delle vigenti tabelle di produttività e prezzi (*Prezzi medi della produzione in atto nell'annata in cui si verifica l'avversità atmosferica* di cui al decreto n.343 del 27.02.2007). L'Amministrazione regionale, tramite il proprio personale tecnico o altro personale qualificato appositamente incaricato, anche dai soggetti delegati ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lettera e) della L.R. 29/1994, può provvedere al sopralluogo, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta ovvero, nel caso di prodotti di imminente raccolta debitamente segnalati, entro i 10 giorni successivi. Qualora non sia possibile effettuare in tempo utile l'accertamento, il danneggiato potrà procedere al raccolto del prodotto, lasciando in evidenza le tracce del danno.

L'istanza viene immediatamente archiviata, qualora l'interessato rifiuti od ostacoli il sopralluogo da parte dell'incaricato.

2. Non sono comunque ammessi al risarcimento i danni arrecati al patrimonio zootecnico a seguito di predazione da parte di fauna selvatica nei seguenti casi:

- a) irreperibilità della carcassa dell'animale morto;
- b) presenza di resti insufficienti dell'animale predato per poter procedere alla regolare certificazione del veterinario ed alla redazione del successivo verbale di accertamento danni;
- c) danni ai capi di bestiame che, al momento dell'attacco del predatore, non risultassero registrati e denunciati presso gli uffici ASL, a meno che non si tratti di esemplari giovani;

3. Il denunciante all'atto del sopralluogo ha la facoltà di farsi rappresentare (a proprie spese) da un tecnico di fiducia;

4. Al termine dell'accertamento il denunciante, o colui che, sulla base di formale delega si trovi a rappresentarlo, dovrà sottoscrivere per presa visione, il verbale redatto dal tecnico incaricato.

5. Il denunciante ha facoltà di inoltrare eventuali osservazioni in forma scritta che saranno valutate dal competente *Comitato* di cui all'articolo 3 del *Regolamento*.

Articolo 7
(Modalità di liquidazione)

1. L'importo dei danni viene determinato sulla base delle risultanze agli atti, applicando alle opere ed ai prodotti agricoli e zootecnici danneggiati i prezzi definiti secondo le modalità di cui alla tabella 1).

2. Il *Comitato* (ai sensi dell'articolo 5 lettera c) del *Regolamento*) potrà ammettere a risarcimento particolari produzioni agricole e zootecniche, nonché materiali ed opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, anche se non risultano espressamente indicate nella Tab. 1 tenuto conto delle valutazioni specifiche dei tecnici che effettuano i sopralluoghi.

3. La liquidazione dei danni avverrà secondo le seguenti modalità:

- Liquidazione fino al 100% del valore accertato per gli imprenditori agricoli professionali (I.A.P., Coltivatore diretto) (Camera di Commercio, P.IVA, iscrizione all'INPS).
- Liquidazione fino al 80% del valore accertato per gli imprenditori agricoli (I.A.) (Camera di Commercio, P.IVA).
- Liquidazione fino al 40% del valore accertato, quale percentuale ordinaria di liquidazione per i conduttori non Imprenditori agricoli;

4. L'entità delle somme erogabili a titolo di risarcimento sarà parametrata all'effettiva disponibilità di risorse nel Fondo; la percentuale di risarcimento potrà pertanto variare in ragione del rapporto tra entità delle risorse disponibili e valore complessivo dei danni accertati, per ciascuna tipologia di beneficiari.

5. I danni verranno liquidati a consuntivo dell'anno di presentazione della domanda.

6. Nel caso di danni alle opere e alle colture, la soglia minima del valore del danno accertato per usufruire del risarcimento è fissata in € 150,00#, eccetto che per i danni da predazione da parte di "specie particolarmente protette" ai sensi della legge n. 157/1992.

Non saranno in ogni caso liquidabili somme di importo inferiore a € 30.

7. I danni ripetuti e relativi allo stesso fondo, nell'arco temporale di 15 gg consecutivi, saranno soggetti ad applicazione di una unica soglia.

8. I danni accertati a opere approntate su terreni coltivati e a pascolo verranno rifusi solo dopo la comunicazione scritta dell'avvenuto ripristino delle stesse. Il proprietario e/o conduttore del fondo dovrà procedere al ripristino delle opere danneggiate e alla relativa comunicazione, entro 6 mesi dall'accertamento. Il mancato rispetto di tale termine, qualora non supportato da motivazioni adeguate, implica la revoca del finanziamento.

9. La quantificazione dei danni ai muri a secco avverrà utilizzando i valori del Costo Standard del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 sottomisura M.04-04 e, per le altre tipologie di opere di cui alla Tabella1, del "Prezzario Regionale di riferimento per le opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale".

10. Non sono ammissibili le domande presentate da soggetti che abbiano usufruito per il medesimo fondo del risarcimento danni (erogato da parte della Regione o di altri Enti in precedenza delegati) per un numero di annualità pari a 3 e che abbiano ommesso, senza giustificato motivo, di adottare idonee misure di prevenzione, comprensive degli interventi di manutenzione necessari ad assicurare l'efficienza degli strumenti approntati;

concorrono al raggiungimento della soglia massima di 3 annualità, i risarcimenti erogati per danni causati da animali appartenenti allo stesso gruppo di specie (ungulati, uccelli, carnivori).

Non sono ammissibili le domande presentate da soggetti che abbiano beneficiato per il medesimo fondo, negli ultimi 5 anni, del contributo (dalla Regione o da altri Enti in precedenza delegati) per la messa in opera di strutture per la prevenzione dei danni.

11. Nel caso di predazione da parte di specie particolarmente protette viene concesso un indennizzo pari al 100% del valore del capo predato riferito allo stato reale sulla base del Bollettino ISMEA vigente all'epoca del danno. Per eventuali razze non comprese nel bollettino ISMEA viene realizzata una indagine di mercato tra le aziende più rappresentative a livello nazionale.

Articolo 8 (Limiti)

1. La somma complessivamente risarcibile nell'anno solare per singolo richiedente non può eccedere € 8.000 per gli Imprenditori agricoli e coltivatori diretti e € 3000 per gli altri soggetti.

2. Per gli imprenditori agricoli, ai sensi del "Regolamento (UE) 1408/13, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato del funzionamento dell'Unione europea agli aiuti in regime *de minimis* nel settore agricolo", l'importo complessivo degli aiuti "in regime *de minimis*" concessi ad una medesima impresa non deve superare € 15.000,00# nell'arco di tre esercizi fiscali.

TABELLA 1

PRODUZIONI AGRICOLE

DETERMINAZIONE IMPORTO DA LIQUIDARE	
<p>Per la determinazione dei prezzi verranno utilizzati i valori relativi ai “Prezzi medi della produzione in atto nell’annata in cui si verifica l’avversità atmosferica” di cui al decreto n.343 del 27.02.2007.</p> <p>I suddetti valori vengono integrati per le piante arboree da frutto danneggiate e per le operazioni di ripristino del cotico erbaceo (prati permanenti e pascoli) dai valori riportati dal “Prezzario Regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale” come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Terreni in piano e/o meccanizzabili: <i>Erpicatura (cod. 06.03.00)* e trasemina (cod. 06.06.00)*</i>➤ Terreni difficili (pendenze sup. al 15%): <i>Erpicatura (06.04.00)* e trasemina (cod. 06.06.00)*</i> <p>Per le produzioni agricole particolari verrà fatto riferimento ai prezzi effettivi di mercato, qualora documentabili.</p>	

PRODUZIONI ZOOTECHNICHE

DETERMINAZIONE IMPORTO DA LIQUIDARE	
CAPI FERITI	Rimborso spese veterinarie supportate dalle previste pezze giustificative
CAPI PREDATI	
OVI-CAPRINI	Prezzo di mercato dei capi predati e dei danni indotti (perdita agnello/capretto o lattazione) determinato annualmente (dati ISMEA o altre pubblicazioni e/o fonti ufficiali)
BOVINI-EQUINI	Prezzo di mercato dei capi predati determinato annualmente (dati ISMEA o altre pubblicazioni e/o fonti ufficiali)
ANIMALI DA CORTILE	Prezzo di mercato dei capi predati determinato annualmente (dati ISMEA o altre pubblicazioni e/o fonti ufficiali)

Per le produzioni zootecniche particolari verrà fatto riferimento ai prezzi effettivi di mercato, qualora documentabili.

OPERE

DETERMINAZIONE IMPORTO DA LIQUIDARE	
MURATURA A SECCO:	“Costo Standard del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 sottomisura M.04-04”
CANALI per acque irrigue	“Prezzario Regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale” (cod 05.05.00) *
TERRAZZAMENTO (a ciglioni)	“Prezzario Regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale” (cod. 05.08.00)*

(*) Codici di riferimento del *Prezzario Regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale* per il P.S.R. 2014-2020

MATERIALE

DETERMINAZIONE IMPORTO DA LIQUIDARE	
	Prezzi ricavati da consorzi locali, da fatturazione o da ricerche di mercato
RETI RACCOLTA OLIVE	
BIO TELO	
NYLON NERO	
TELO PACCIAMATURA VERDE	
IMPIANTO IRRIGAZIONE	

Ovvero eventuali materiali ed opere purché supportate da relativa documentazione

Allegato 2

CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER LA MESSA IN OPERA DI STRUTTURE ATTE ALLA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

Articolo 1 (Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare domanda di contributo per l'acquisto di materiale per strutture atte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, i proprietari o conduttori dei fondi agricoli sul territorio regionale, purché non abbiano beneficiato o intendano beneficiare, per le stesse opere, di analoghi contributi.

Articolo 2 (Strutture oggetto di contributo)

1. Possono essere erogati contributi per l'acquisto dei seguenti materiali:
 - a) pastori elettrici per la protezione di fondi adibiti a produzioni orto-frutticole, floro-vivaistiche, foraggere, arboree e zootecniche;
 - b) recinzioni metalliche per la protezione di fondi adibiti prevalentemente a produzioni orto-frutticole e floro-vivaistiche, uliveti di nuovo impianto;
 - c) altro materiale finalizzato alla prevenzione (shelter, dissuasori acustici etc..)

Articolo 3 (Modalità di presentazione della richiesta di contributo)

1. La richiesta di contributo deve essere presentata, prima dell'acquisto del materiale, compilando l'apposito modulo, secondo il fac-simile predisposto e disponibile sul sito www.regione.liguria.it (www.agriligurianet.it)

L'istanza dovrà inoltre essere corredata da:

- a) copia della planimetria catastale dei mappali interessati riportante il numero del foglio e dei mappali
- b) preventivo di spesa per acquisto materiali.

2. La richiesta di contributo deve essere recapitata alla Regione, anche tramite le Associazioni di categoria agricole e/o i Comuni o attraverso altri soggetti eventualmente delegati a svolgere le attività di cui all'articolo 22 della L.R. 29/94 comma 1 lettera e);

- a) Le richieste che non vengono consegnate di persona agli Uffici regionali dovranno essere inoltre corredate di fotocopia fronte - retro di un documento d'identità del richiedente in corso di validità.
- b) Nel corso dell'anno non può essere inoltrata più di 1 richiesta di contributo da parte del soggetto interessato.

Articolo 4 (Nullaosta lavori)

1. L'Amministrazione regionale, tramite il proprio personale o altro personale qualificato appositamente incaricato anche da soggetti delegati ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lettera e) della L.R. 29/94 entro 30gg, in seguito alla presa visione della suddetta domanda, provvederà a rilasciare apposito nullaosta, sulla base di quanto autocertificato dal richiedente, ferma restando la rispondenza ai requisiti definiti dai presenti criteri.

2. Le domande saranno riscontrate in base all'ordine cronologico di presentazione avuto riguardo in via prioritaria agli imprenditori agricoli e fino alla concorrenza della spesa massima sostenibile con le risorse del Fondo e differenziata per le diverse tipologie di beneficiari (Imprenditori agricoli ed altri soggetti).

3. La richiesta di contributo, presentata nei termini previsti e riconosciuta tecnicamente idonea, ma non finanziabile per insufficienza di risorse, potrà essere inserita con priorità tra i richiedenti dell'anno successivo.

Articolo 5 (Comunicazione fine lavori)

- 1. Il termine ultimo per la trasmissione della comunicazione di fine lavori è fissato in 120 giorni dal rilascio nullaosta.
- 2. Eventuali proroghe, non superiori a 120 giorni, possono essere concesse previa presentazione, da parte dell'interessato, di apposita richiesta scritta da presentarsi entro il termine di cui al comma 1.
- 3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, comporta la decadenza dal contributo ed esclude la possibilità di ripresentare ulteriori istanze.

Articolo 6 (Ultimazione lavori e collaudo)

1. A lavoro ultimato, e in ogni caso entro i termini di cui all'art. 5 comma 1, il richiedente dovrà provvedere a darne immediata comunicazione all'Amministrazione tramite apposita lettera, allegando alla stessa la documentazione quietanzata comprovante la spesa sostenuta ed eventuale autorizzazione prevista da normative e/o regolamenti vigenti in materia, dal Comune o Parco all'interno del quale ricade il fondo.
Non saranno prese in considerazione fatture antecedenti alla data di presentazione della domanda.
2. La Regione, tramite il proprio personale tecnico o altro personale qualificato appositamente incaricato anche da soggetti delegati ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lettera e) della L.R. 29/94, provvederà ad effettuare il relativo collaudo entro 60 giorni, per verificare la corretta messa in opera della struttura e procedere alla corresponsione del relativo contributo.

Articolo 7 (Entità contributi)

1. In base all'esito del collaudo effettuato si provvederà a corrispondere il relativo contributo, previa verifica dell'entità delle opere di prevenzione effettivamente realizzate, tenuto conto delle spese di materiali sostenute, nella seguente misura:

Pastori elettrici

- a) 60% del costo d'acquisto del materiale per la recinzione elettrificata (unità elettrica, fili, isolatori e pali) su una spesa max. ammissibile di € 1.000,00 pari ad un contributo massimo di € 600,00 per singolo soggetto interessato e per superfici fino ad un ettaro;
- b) 80% del costo d'acquisto del materiale per la recinzione elettrificata (unità elettrica, fili, isolatori e pali) su una spesa max. ammissibile di € 2.000,00 pari ad un contributo massimo di € 1.600,00 per superfici superiori all'ettaro o per recinzioni comprensoriali di superfici superiori all'ettaro

Recinzioni metalliche

- a) 60% del costo d'acquisto della rete metallica e dei pali, su una spesa massima ammissibile di € 1.000,00 pari a un contributo massimo di € 600,00 per singolo soggetto interessato e per superfici fino ad un ettaro;
- b) 80% del costo d'acquisto della rete metallica e dei pali, su una spesa max. ammissibile di € 2.000,00 pari ad un contributo massimo di € 1.600,00 per superfici superiori all'ettaro o per recinzioni comprensoriali di superfici superiori all'ettaro;

Altri materiali atti alla prevenzione

- a) 60% del costo di acquisto di altra attrezzatura su una spesa max. ammissibile di € 800,00, pari ad un contributo massimo di € 480,00.

2. La concessione del contributo per la messa in opera di strutture di prevenzione comporta la non ammissibilità delle domande di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture presenti sui fondi agricoli oggetto dell'intervento, per i successivi 5 anni, mediante sottoscrizione di apposita impegnativa.

3. Le domande pervenute saranno liquidate in base all'ordine cronologico di ultimazione lavori.

4. Gli interventi finanziari previsti dal presente articolo non sono cumulabili con ulteriori contributi concessi per il medesimo titolo da altre disposizioni.

5. Per gli imprenditori agricoli, ai sensi del "Regolamento (UE) 1408/13, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato del funzionamento dell'Unione europea agli aiuti in regime *de minimis* nel settore agricolo", l'importo complessivo degli aiuti in regime *de minimis* concessi ad una medesima impresa non deve superare € 15.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

Articolo 8 (Norma finale)

1. Eventuali casi particolari nel campo della prevenzione opportunamente documentati potranno essere ammessi al contributo previa valutazione da parte del Comitato di cui all'articolo 5 lettera b) del *Regolamento* n. 2/2016.